

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 17 maggio 2013 presso l'hotel Golden Tulip in Roma si sono incontrati:

UNIEURO SpA, rappresentata dal Procuratore Speciale signora Simona Vicari
E

FILCAMS CGIL Nazionale rappresentata da Alessio Di Labio;

FISASCAT CISL Nazionale rappresentata da Elena Maria Vanelli;

UILTuCS UIL Nazionale rappresentata da Antonio Vargiu;

unitamente ad una rappresentanza delle strutture territoriale e RSA/RSU.

PREMESSO CHE

1. Le Organizzazioni Sindacali come sopra rappresentate hanno richiesto un incontro per una verifica sull'andamento del Contratto di Solidarietà sottoscritto in data 18 maggio 2012.
2. L'azienda ha aderito alla richiesta e conseguentemente si è dato corso all'odierno incontro in cui l'Azienda ha provveduto a rappresentare alle Organizzazioni Sindacali e alle rappresentanze sindacali dei lavoratori, la situazione di difficoltà economica e commerciale legata .
3. L'ultimo esercizio appena concluso(maggio 2012 – aprile 2013) ha confermato una forte contrazione delle vendite: rispetto all'andamento che nel 2010/11 aveva già visto una tendenza negativa l'esercizio 2011/12 ha registrato un calo del fatturato pari al 10,33%. Nei primi 11 mesi dell'esercizio 12/13 rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente si è evidenziato un calo di fatturato del 10,7%. Anche il periodo natalizio dicembre 2012 ha evidenziato un calo del 14% (si consideri che il Natale 2011 aveva già visto un calo del 13,5% rispetto all'anno precedente). Si stima che anche nell'anno in corso il mercato di settore sarà nuovamente in contrazione con un calo del 10% circa.
4. UniEuro nel corso dell'esercizio 2012/13 ha proseguito con particolare attenzione la gestione dei costi, già iniziata nel 2008, ottenendo un significativo contenimento dei costi, ha continuato l'adeguamento della rete vendita ai nuovi canoni(ristrutturazioni, relocations) e ha posto in essere unitamente alle parti sociali con cui ne ha condiviso l'esigenza, il Contratto di Solidarietà Difensivo di cui alla legge 863/84.
5. Tutti gli strumenti di controllo dei costi e le riduzioni delle spese messi in atto hanno permesso di ridurre le perdite ma il grave contrarsi del fatturato nell'ultimo esercizio e il perdurare del grave stato di crisi del mercato evidenziano la necessità di proseguire nel contenimento del costo del personale onde porre le premesse affinché nella chiusura dell'esercizio attuale il risultato economico sia alleggerito e quindi la prevedibile perdita di esercizio sia ridotta al massimo.
6. L'azienda reputa che per l'anno in corso i dati di andamento vendite e fatturati prevedibilmente continueranno a peggiorare e quindi sarà indispensabile proseguire con l'utilizzo del Contratto di Solidarietà Difensivo definito con l'Accordo del 18 maggio 2012 salvaguardando l'occupazione e le professionalità.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

A. L'azienda ha manifestato la sua intenzione di proseguire l'utilizzo di strumenti legislativi utili a ridurre, in tutto od in parte, l'impatto delle cause economiche/finanziarie sull'attuale esubero occupazionale, fermo restando l'obiettivo del contenimento dei costi aziendali. Dopo ampia discussione e vari approfondimenti l'azienda e le OO.SS. hanno convenuto congiuntamente di prorogare il Contratto di Solidarietà Difensivo in essere, per ulteriori 12 mesi dal 1° giugno 2013 al 31 maggio 2014 limitatamente ai punti vendita risultanti da allegati parte integrante del presente accordo .

B. A fronte delle verifiche effettuate sui singoli punti vendita si sono rilevati cambiamenti organizzativi tali da far escludere dal Contratto di Solidarietà Difensivo i lavoratori dei punti vendita di Castagnito,



Chiavari Genola, Imperia e Teramo; durante il corso dell'anno anche i lavoratori di Arosio sono stati esclusi dalla solidarietà e infatti il punto vendita di Arosio è stato chiuso a febbraio 2013 e tutti i lavoratori sono stati ricollocati sul nuovo punto vendita di Cantù.

C. Il numero dei lavoratori che accederà al contratto di solidarietà di cui alla Legge 863/84 e successive modifiche ed integrazioni è pari a 537 (ripartito tra le varie strutture come risultanti da allegati parte integrante del presente accordo) e riguarderà un arco temporale di 12 mesi a partire dal 1° giugno 2013.

D. A fronte della riduzione dell'orario contrattuale saranno proporzionalmente ridotti tutti gli elementi delle retribuzioni in godimento in base alla prestazione lavorativa effettuata, salvo le previdenze previste per legge.

E. La riduzione dell'orario di lavoro per i lavoratori interessati sarà in misura massima del 20% delle ore settimanali e comunque compresa tra il 10% e il 20% sino al **31 maggio 2014**, come dettagliato per singolo punto vendita negli allegati che sono parte integrante del presente Accordo fermo restando i limiti previsti dalla normativa.

F. Dai lavoratori interessati dalla riduzione di orario saranno esclusi gli apprendisti e gli Store Manager.

G. Vista la complessità dell'organizzazione aziendale e le diverse sedi in cui sono attivi i CdS le parti individuano in confronti trimestrali a livello territoriale lo strumento idoneo a valutare l'andamento dello strumento e le difficoltà sottese. Le parti inoltre concordano che indicativamente entro fine agosto, vi sarà un primo incontro per valutare sia il perimetro che la percentuale di riduzione del Contratto di Solidarietà

H. L'azienda si impegna a comunicare mensilmente all'Ufficio del Lavoro e alle OO.SS. la specifica dell'orario attribuito ad ogni lavoratore collocato in CdS o della turnazione assegnata nel rispetto dei principi fissati dal presente accordo. In ogni caso l'azienda si impegna ad incontrare alla fine di ogni trimestre di vigenza dell'accordo le OO. SS. nazionali per una verifica sull'andamento dei contratti di solidarietà e l'andamento aziendale e a comunicare loro i dati di cui sopra.

I. Eventuali opportunità occupazionali che potranno venirsi a creare nell'arco di durata del CdS verranno offerte in via prioritaria ai dipendenti dei punti vendita di cui agli allegati e andranno a ridurre proporzionalmente la percentuale di riduzione oraria di filiale di provenienza. I criteri che verranno utilizzati per operare i trasferimenti saranno la disponibilità del lavoratore e le necessità tecnico-organizzative (reparto e anzianità).

J. A fronte di diminuzione degli organici nei punti vendita interessati dai CdS, sia temporanea che definitiva, si andrà a ridurre proporzionalmente la percentuale di riduzione oraria di filiale, salvo diversi accordi con le organizzazioni territoriali firmatarie il presente accordo.

K. Qualora intervenissero ampliamenti dei nastri orari di apertura giornalieri/settimanali andranno a ridurre proporzionalmente la percentuale di riduzione oraria della filiale interessata salvo diversi accordi con le organizzazioni territoriali firmatarie il presente accordo.

L. Le parti si confronteranno a livello territoriale e/o punto vendita per definire le migliori modalità di gestione utili all'applicazione dei precedenti punti G-H-I-J-K.

M. L'Azienda, nonostante le difficoltà finanziarie già precisate in premessa, anticiperà la quota, a carico dell'istituto previdenziale, prevista nella legge 608/96, comma 3, art. 6, del trattamento retributivo perso a seguito della riduzione d'orario, recuperandola previa approvazione delle autorità competenti e successivamente alla concessione ed autorizzazione da parte dell'INPS.

N. DEROGHE

Si conviene che per soddisfare eventuali esigenze temporanee di maggior lavoro, l'orario ridotto al presente accordo potrà essere modificato con le seguenti modalità:



- a) rispetto a situazioni di assenza dell'organico determinate da cause improvvise e di breve durata con la necessità di sostituzione, l'azienda informerà tempestivamente le RSA/RSU sull'esigenza di maggior lavoro condividendo i dati del nuovo programma da attuare;
- b) per situazioni prevedibili (in via esemplificativa campagne promozionali, Natale) si realizzano preventivi e specifici incontri tra azienda e rappresentanze sindacali dei lavoratori per individuare le determinazioni necessarie privilegiando il ricorso alla flessibilità definita nel presente verbale.
- c) Resta inteso che di dette variazioni di orario intervenute l'azienda dovrà dare tempestiva comunicazione all'INPS.
- d) A fronte del verificarsi di improvvisi picchi di carattere produttivo o in concomitanza con particolari periodi dell'anno, durante i quali l'attività aziendale registrasse fisiologici incrementi di vendita, l'azienda si riserva la facoltà di richiedere il lavoro straordinario e qualora il trend positivo dovesse persistere per un periodo superiore alle 5 settimane, procederà a far uscire dal CDS lavoratori idonei a fronteggiare tali situazioni, in quantità proporzionali.


O. Inoltre, in occasione degli incontri previsti al precedente punto H., previo confronto a livello territoriale sull'organizzazione dell'orario di lavoro dei singoli punti vendita, si potrà far ricorso alla flessibilità attivando una diversa articolazione dell'orario di lavoro passando dall'attuale articolazione prevista al punto 1 dell'articolo 121 C.C.N.L. Commercio Terziario Distribuzione e Servizi a quella prevista al punto 2 del medesimo articolo (40 ore settimanali con opzione della flessibilità); qualora si concordasse di applicare la flessibilità di orario per i Full Time. Come individuato dall'articolo 125 l'estensione dell'orario settimanale potrà essere prolungato fino a 48 ore per un massimo di 12 settimane in periodo di alta stagione e riduzione a 36 ore per un massimo di 24 settimane in periodi di bassa stagione. Le parti concordano l'utilizzo di tale regime di flessibilità esclusivamente nel periodo di durata del presente Contratto di Solidarietà. Naturalmente l'estensione a 48 ore settimanali sarà effettuata previa sospensione della riduzione oraria derivante dal Contratto di Solidarietà.

L.C.S.

UNIEURO S.P.A.




FILCAMS CGIL Nazionale





FISASCAT CISL Nazionale







UILTuCS UIL Nazionale

